

DELIBERA N. 142/23/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RADIO SEI SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA RADIOFONICO IN AMBITO LOCALE “RADIO SEI”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 5, COMMI 2 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 9/2008 E DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA 406/09/CONS

(CONTESTAZIONE N. 01/23/DSM - Proc. 2834/EL)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 15 giugno 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 406/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca radiofonica*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;



VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto di contestazione n. 01/23/DSM - Proc. 2834/EL, notificato in data 19 gennaio 2023, è stata contestata la violazione del combinato disposto dell’art. 5, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 9/2008 e dell’art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento allegato alla delibera 406/09/CONS da parte dell’emittente radiofonica in ambito locale “Radio Sei”, della società Radio sei s.r.l., per aver trasmesso la radiocronaca integrale dell’incontro di calcio Lazio-Udinese, in data 16 ottobre 2022, al di fuori dei limiti consentiti, di cui, in sintesi, si riportano alcuni momenti salienti:

- i cronisti dallo studio iniziano la cronaca sin dal calcio d’inizio e annunciano ai radioascoltatori “*se sentirete poca cronaca è perché le norme vigenti ci impongono di dedicare la cronaca alle finestre informative che già abbiamo pianificato*” poi continuano descrivendo le azioni in campo “*questa azione nasce con un anticipo un po’ al limite di Becao...*” “*primo giallo della gara...*” “*Calcio di punizione interessante, siamo a un metro dall’intersezione delle due aree, sotto la Monte Mario*”, unitamente ai commenti;
- al punto 11.15 annunciano il collegamento con il cronista Zappulla, presente allo stadio, per la finestra informativa di tre minuti, intanto proseguono con la descrizione delle azioni in campo “*andiamo da Zap con la prima finestra informativa Manusich e Lazzari staccati calcio d’angolo per la Lazio.... Pallone che spiove!!!!*”;
- al termine del collegamento con Zappulla dallo stadio, della durata di tre minuti, i cronisti in studio si collegano con un altro commentatore e, intervallando con i commenti, riprendono la descrizione delle azioni in campo “*vola in cielo e fa il miracolo!!! ... tocca di testa bel colpo per Silvestri!!! Grande intuizione per Milincovich... gioco è fermo... immobile sta lasciando il campo... occasione importante, Udinese al tiro il sinistro ribattuto dalla sinistra della Lazio.... Non c’è più Ciro Immobile in campo... tre minuti con Zap*”;



- nel secondo tempo, oltre alle finestre informative, *“sentite il mormorio dell’Olimpico che chiedeva giallo per Samarsich su una ripartenza di Mattia Zaccagni calcio di punizione ravvisato da Colombo, dal direttore di gara, non c’erano gli estremi, per lui per il giallo...sbaglia lo scarico a sinistra... commette fallo e l’olimpico non la prende bene... Zaccagni ora subisce male con Becao... due cambi per l’Udinese... Saxes e Lovrich... triplo cambio... pronto anche difensore Ebosse. ... cambio ruolo per ruolo... casualità! Palla che spiove in area di rigore! Palla sfilta abbondantemente sul fondo bel terzo tempo di Casale...era proprio dritto sulla porta...Felipe fa la sponda, ... Milincovih prova a mettere un po’ d’ordine... per Zaccagni attenzione... si porta a casa un angolo che è vitale.... Contatto, rimane in piedi traversa destra scheggiata!!!! ... ha scheggiato la traversa ...! ...Zaccagni in area di rigore!... Colombo fischia fallo sotto la Tevere...siamo a 89esimo, saranno almeno tre minuti di recupero...”*;
- *L’incontro si chiude 0-0.*

In data 17 febbraio 2022, la Società ha chiesto accesso agli atti del procedimento (ns. prot. n. 0045602), concesso con nota 0047506 del 21 febbraio 2023, ma non sono pervenute memorie difensive, né è stata richiesta l’audizione.

2. Valutazioni dell’Autorità

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e della visione delle registrazioni, ritiene sussistente, nel corso della programmazione radiofonica trasmessa dal servizio di media radiofonico in ambito locale *“Radio Sei”*, in data 16 ottobre 2022, la violazione del combinato disposto dell’art. 5, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 9/2008 e dell’art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento allegato alla delibera 406/09/CONS.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 5, comma 2 del decreto legislativo 9/2008 *“L’esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell’organizzatore della competizione e dell’organizzatore dell’evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati.”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 5, comma 4 del decreto legislativo 9/2008 *“L’Autorità adotta, con le stesse procedure di cui al comma 3, un regolamento per disciplinare i limiti temporali e le modalità di esercizio del diritto di cronaca, anche in diretta, da parte delle emittenti di radiodiffusione sonora e dei fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale e locale, fatte comunque salve le modalità di diffusione acquisite per il medesimo diritto di cronaca”*;



CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 4, comma 1, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica, allegato alla delibera n. 406/09/CONS, dispone che *“Con riferimento alle competizioni calcistiche, gli operatori della comunicazione radiofonica dispongono, complessivamente, in ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri delle competizioni, di una finestra informativa di tre minuti ogni quindici minuti di gioco, fino ad un massimo di tre finestre per ognuno dei due tempi di gara”*;

CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 4, comma 2, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica, allegato alla delibera n. 406/09/CONS, dispone che *“Le finestre informative di cui al precedente comma 1 non sono frazionabili né cumulabili. Eventuali sforamenti e/o flash per l'aggiornamento dei risultati al di fuori delle finestre informative, comunque non superiori al limite complessivo di sessanta secondi per ciascun giorno di gara di calendario solare, dovranno essere recuperati nelle finestre successive”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in considerazione della rilevazione di un episodio di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da non comportare significativi eccessivi indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.



D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto, come sopra riportata. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i cui dati di bilancio si riferiscono all'anno 2021, risultano ricavi pari a euro 274.824 (voce A1 del conto economico) e utili pari a euro 8.591;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione di cui alla giornata di programmazione televisiva;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Radio Sei s.r.l., c.f. 12333851009, con sede legale in via G. Palumbo, Roma, fornitore del servizio di media radiofonico in ambito locale "Radio Sei" (n. ROC 23615), di pagare la sanzione amministrativa di 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 142/23/CONS*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 142/23/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba